

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CDN** **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 5 maggio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(280) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD BIANCAVILLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NOTO-BIANCAVILLA DEL 15.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 48 del 16.4.2008 – Campionato di Promozione).**

#### 1) Il ricorso

La Soc. Biancavilla ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale Comitato Regionale Sicilia relativa alla gara Noto-Biancavilla del 15.3.2008.

La Società reclamante rileva che la Commissione disciplinare territoriale non avrebbe tenuto conto della posizione irregolare del calciatore Salvatore Buccheri della Soc. Noto, che non aveva ancora scontato la sanzione della squalifica per una giornata di gara. Di conseguenza, chiede l'annullamento della decisione stessa e l'adozione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Noto.

Nella propria memoria difensiva, la Soc. Noto, dopo aver rilevato che il provvedimento della Commissione disciplinare (dopo i due gradi di giudizio) sulla ripetizione della gara, da cui discenderebbe l'obbligo di scontare la squalifica, non sarebbe definitivo perchè sottoposto all'impugnativa del Presidente federale, osserva che il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aveva squalificato il Buccheri doveva ritenersi definitivo, in quanto, al momento della gara, non era stato ancora presentato gravame da parte della Soc. Belvedere. Di conseguenza, chiede il rigetto del reclamo, perché inammissibile e, comunque, infondato.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Società reclamante, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato e approfondito ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

#### 2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il reclamo è fondato, per i motivi indicati di seguito ai sensi dell'art. 34, n. 2, CGS.

A norma dell'art. 22, n. 4, CGS, le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e che non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. In quest'ultimo caso, il calciatore deve scontare la squalifica “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”.

Come ha avuto modo di precisare la Corte di appello federale (decisione del 28.2.2005 in CU 32/C, adottata con riferimento a quanto previsto dall'allora vigente art. 17 CGS di

identico contenuto), la “definitività” del provvedimento di annullamento “va valutata in quanto tale in un preciso momento storico e, quindi, siccome effettivamente perfezionatasi”. Ne deriva che non è ammissibile “una mera valutazione effettuata ex post sulla base degli accadimenti successivamente intervenuti” (nel caso in questione si trattava di decorrenza dei termini senza impugnativa). Conseguentemente, ove si verifichi l’ipotesi dell’annullamento di una gara, “il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla acquisizione della definitività del provvedimento pubblicato di annullamento” da parte degli Organi della giustizia sportiva.

Nella fattispecie, risulta che, a seguito di espulsione durante la gara Virus Catania-Noto del 15.12.2007, al calciatore Salvatore Buccheri della Soc. Noto veniva comminata la sanzione della squalifica per una giornata di gara; che il Buccheri non partecipava alla successiva gara Belvedere-Noto del 6.1.2008, che però veniva sospesa dal Direttore di gara; che tale gara non veniva omologata dal Giudice sportivo, con decisione confermata dalla Commissione disciplinare territoriale divenuta definitiva soltanto a seguito della pubblicazione nel CU n. 43 del 11.3.2008; che il Buccheri disputava la gara successiva Noto-Biancavilla del 15.3.2008 in posizione irregolare, non avendo ancora scontato la sanzione della squalifica per una giornata, in quanto la gara disputata in data 6.1.2008 era stata annullata dagli Organi della giustizia sportiva con decisione definitiva pubblicata in CU n. 43 del 11.3.2008 e, quindi, non aveva conseguito un risultato valido.

La posizione irregolare del Buccheri nella gara Noto-Biancavilla comporta l’applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Noto con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, n. 5, CGS.

Le argomentazioni difensive esposte dalla Soc. Noto, oltretutto contraddittorie, non risultano fondate, sia con riferimento alla presunta “non definitività” della decisione della Commissione disciplinare territoriale perchè sottoposta all’impugnativa del Presidente Federale, essendo quest’ultimo un mezzo di impugnazione straordinario, sottratto alla disponibilità delle parti, che non pregiudica né limita il passaggio in giudicato della pronuncia, sia con riferimento al presunto obbligo di fermare il calciatore a tempo indeterminato perchè, sino alla data di adozione del provvedimento definitivo, esso ben poteva essere utilizzato.

### 3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione della Commissione disciplinare territoriale Comitato Regionale Sicilia relativa alla gara Noto-Biancavilla del 15.3.2008 pubblicato in CU n. 48 del 16.4.2008, infligge alla Soc. Noto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Noto-Biancavilla del 15.3.2008 con il punteggio di 0-3; dispone la restituzione della tassa.

## **(237) - RECLAMO DELLA SOCIETA' VIRTUS GOTI 97 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA DUGENTA-VIRTUS GOTI DEL 23.12.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria).**

Con reclamo del 20.4.2008, preannunciato in data 22.3.2008, la Società Virtus Goti 97 ha impugnato la delibera con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha rigettato il ricorso con il quale la stessa aveva denunciato la posizione irregolare del Sig. Tavini Luca, nella gara tra la reclamante e la Società Dugenta, disputata in data 23.12.2007.

A sostegno delle proprie ragioni la Società ha dedotto che detto calciatore, alla data del 23.12.2007, non avrebbe mai scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione inflittagli con CU n. 101 del 10.5.2007, relativo all’ultima gara del campionato

2006/2007. Ha lamentato, quindi, la ingiustizia della decisione impugnata fondata sul presupposto che il non essere stato lo stesso schierato nella gara del 15.12.2007 si riferisse al turno di squalifica inflitto nella stagione precedente e non, invece, a quello inflitto con CU n. 48 del 13.12.2007.

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Posto, difatti, che il Tavini ha riportato un turno di squalifica nell'ultima giornata di campionato, la reclamante ha dimostrato, documentalmente, che lo stesso, sino al 23.12.2007, data della partita di che trattasi, non avesse mai scontato detta squalifica e che, in effetti, la circostanza che non fosse stato schierato nella gara del 15.12.2007 fosse ascrivibile alla squalifica inflitta con CU n. 48 del 13.12.2007.

PQM

in riforma della decisione impugnata, accoglie il reclamo, e, a modifica del risultato conseguito sul campo, infligge alla Società Dugenta la sanzione sportiva della perdita della gara Dugenta-Virtus Goti del 23.12.2007, con il punteggio di 0 -3.

Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

**(249) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD COMASINA 1969 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COMASINA-ATLETICO CINISELLO DEL 9.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 37 del 28.3.2008 – Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria).**

Letto il reclamo, trasmesso a questa CD Nazionale dalla Corte di giustizia federale, alla quale era stato trasmesso dalla CD Territoriale presso il CR Lombardia, in quanto inviato erroneamente alla stessa dalla Società Comasina;

rilevato che l'appellante non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di dimostrare l'avvenuto invio del reclamo alla Società controparte, come previsto dall'art. 33 comma 5 CGS;

rilevato che tale inadempienza comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(283) - RECLAMO DELLA SOCIETA' REAL VENTIMIGLIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MERONI RIVOLI-REAL VENTIMIGLIA DEL 6.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte - C.U. n. 44 del 17.4.2008 – Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria).**

La Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta, con decisione del 17 aprile 2008, accoglieva il reclamo della società Meroni Rivoli e, per l'effetto, infliggeva alla società Real Ventimiglia la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Meroni Rivoli – Real Ventimiglia del 6 aprile 2008 Campionato Terza Categoria per la posizione irregolare di due calciatori, comminava alla stessa società l'ammenda di € 150,00, inibiva il dirigente accompagnatore ufficiale sino al 10 luglio 2008.

Ricorre la società Real Ventimiglia chiedendo la riforma della decisione impugnata ed il ripristino dell'omologazione della gara vinta sul campo.

Deduce la ricorrente di non aver ricevuto copia del reclamo della società Meroni Rivoli, reclamo che, peraltro, non sarebbe stato dalla reclamante neppure presentato alla C.D.T., che era stata investita della riserva scritta della società ma non del reclamo.

Il ricorso è infondato.

La riserva scritta della società Meroni Rivoli datata 7 aprile 2008, pervenuta alla C.D.T. il 9 aprile 2008, preceduta da telegramma 8 aprile 2008 di preannuncio reclamo, è reclamo a tutti gli effetti, contenendo l'indicazione della gara di riferimento e la richiesta della verifica del tesseramento di due calciatori della società antagonista.

Copia di tale reclamo risulta essere stata inviata alla ricorrente a mezzo lettera raccomandata 7 aprile 2008, da quest'ultima ricevuta il 9 aprile 2008, con assoluto rispetto dei termini a difesa, atteso che la decisione è stata adottata il 17 aprile 2008.

Alcun gravame è stato proposto dalla ricorrente sulla posizione dei calciatori.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(252) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AC ALBA NOCERINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL CORBARA-ALBA NOCERINA DEL 2.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 83 del 3.4.2008 – Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria).**

La Commissione Territoriale Campania, con decisione del 3 aprile 2008, respingeva il reclamo della società Alba Nocerina per la posizione irregolare del calciatore Padovano Domenico partecipante alla gara Alba Nocerina-Real Corbara del 2 marzo 2008 Campionato Terza Categoria.

Motivata la C.D.T. che tale calciatore risultava tesserato per la società Real Corbara a far data dal 27 dicembre 2007 e che, pertanto, la sua partecipazione alla gara in oggetto era regolare.

Ricorre la società Alba Nocerina, deducendo che il tesseramento del calciatore era avvenuto in violazione dell'art. 107 NOIF e che la decisione della CD Territoriale doveva essere riformata in quanto erronea, con accoglimento della domanda.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che l'art. 107 terzo comma NOIF prevede che lo svincolo del calciatore (non professionista, giovane dilettante o giovane di serie), purché tesserato entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodi e che il calciatore svincolato ha diritto di chiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi società in qualsiasi momento della stagione purché non ricompreso nei periodi di cui sopra.

Risulta dagli atti che il calciatore Padovano Domenico, tesserato per la società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007, era stato svincolato il 17 dicembre 2007 ed il 27 dicembre 2007 veniva tesserato per la società Real Corbara.

Essendo valido lo svincolo del 17 dicembre 2007 in quanto il calciatore era stato tesserato dalla società Victoria Real Bagnese il 4 settembre 2007 e cioè entro la data del 30 novembre 2007, egli poteva tesserarsi per la società Real Carbonara, come in effetti è avvenuto.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(278) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO-REAL ORTONA DEL 12.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 52 del 17.4.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C).**

La Commissione Disciplinare Territoriale Abruzzo, con decisione del 17 aprile 2008, accoglieva il reclamo della società Real Ortona e, per l'effetto, infliggeva alla società Pro Calcetto Avezzano la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara Pro Calcetto Avezzano – Real Ortona del 12 aprile 2008 Campionato Regionale Calcio a 5 serie C1 e comminava alla stessa società l'ammenda di € 1.500,00, nonché l'inibizione sino al 14 maggio 2008 del dirigente accompagnatore Pacella Fabio.

Avverso tale decisione ricorre la società Pro Calcetto Avezzano, deducendo violazione del diritto di difesa in quanto la copia del reclamo della società Real Ortona le era stato spedita per lettera raccomandata, che era stata ricevuta il 18 aprile 2008, il giorno successivo della decisione impugnata.

Lamenta la Società ricorrente l'inosservanza dell'art. 33 comma 11 CGS con riferimento a quanto disposto sul CU n. 67/A del 25.2.2008, che, nel disciplinare l'abbreviazione dei termini dei reclami afferenti le ultime quattro giornate di Campionato, non prevede l'uso della raccomandata per l'inoltro di copia del reclamo alla controparte, bensì l'uso del telefax o di altro mezzo idoneo, a ragione dell'urgenza.

Lamenta altresì la Società ricorrente la carenza di motivazione della decisione impugnata, che, comminando le sanzioni di cui sopra per l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Santos Wallace Barbosa in quanto non tesserato, non aveva espresso alcun riferimento normativo che giustificava l'accoglimento del reclamo.

Il primo motivo del ricorso è fondato ed assorbe ogni altra contestazione.

È evidente che, trattandosi di reclamo da proporsi e discutersi in via d'urgenza, l'uso della lettera raccomandata tanto per la proposizione del reclamo quanto per l'invio di copia del reclamo alla controparte non è previsto dalle modalità procedurali afferenti l'abbreviazione dei termini di cui alle disposizioni sopra richiamate.

Tanto è vero che, nel caso in esame, il ricorso della Società Real Ortona alla C.D. Territoriale risulta essere stato consegnato a mani, mentre la copia dello stesso alla Società Pro Calcetto Avezzano risulta essere pervenuta alla contro interessata addirittura il giorno successivo alla adozione della decisione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla la decisione della CD Territoriale Abruzzo del 17 aprile 2008 afferente la gara Pro Calcetto Avezzano–Real Ortona del 12 aprile 2008, ripristinando il risultato conseguito sul campo Pro Calcetto Avezzano–Real Ortona 3-2.

Nulla per la tassa non versata.

Il Presidente della C.D.N.  
prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 5 maggio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete

